

Codice XST024

D.D. 19 marzo 2020, n. 98

**Realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 - codice CIG: 0386453F16): autorizzazione 3a estensione subappalto ex art. 118 D.Lgs. n. 163/2006 in capo all'Impresa GiDi Impianti S.r.l. per "ripristini vari" - Categoria OS30.**



**ATTO N. DD-A11 98**

**DEL 19/03/2020**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**XST024 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione e gestione progetto ZUT**

**OGGETTO:** Realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16): autorizzazione 3<sup>a</sup> estensione subappalto ex art. 118 D.Lgs. n. 163/2006 in capo all'Impresa GiDi Impianti S.r.l. per "ripristini vari" - Categoria OS30.

#### **Premesso che:**

. con Determinazione della Direzione Risorse Umane e Patrimonio n. 1355 del 30.12.2010, in esecuzione della DGR 41-6188 del 18.06.2007 e del DPGR n. 8 del 01.02.2010, veniva aggiudicato in via definitiva l'appalto dei lavori di realizzazione del nuovo palazzo degli uffici regionali, all'A.T.I. mista COOPSETTE Società Cooperativa (Capogruppo Mandataria con sede in Castelnovo di Sotto - Via San Biagio n. 75) - C.M.B – Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE-GA s.p.a. – KOPA ENGINEERING s.p.a. - IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. - Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring S.p.A. - Ubi Leasing S.p.A., Agrileasing S.p.A., Credemleasing S.p.A., ABF Leasing S.p.A. - Credito Piemontese S.p.A, avendo proposto, con riferimento all'importo dei lavori, il prezzo più basso quantificato in € 202.312.132,58, al netto degli oneri della sicurezza quantificati in Euro 5.987.083,29 e così per complessivi € 208.299.215,87 oltre IVA, e uno spread di 1,485 % oltre all'Euribor;

. con Atto rogito Notaio Andrea Ganelli di Torino Rep. n. 21961, Atti n. 14424 del 30.5.2011, registrato in data 23.6.2011 al n. 15995, serie 1T, la Regione Piemonte – Direzione Risorse Umane e Patrimonio – costituiva sull'area di proprietà (così come identificata nell'atto medesimo) apposito diritto di superficie di durata trentennale, per la realizzazione dell'opera, in favore dell'A.T.I. finanziatrice costituita tra Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring S.p.A. - capogruppo - Ubi Leasing S.p.A., Agrileasing S.p.A., Credemleasing S.p.A., ABF Leasing S.p.A. - Credito Piemontese S.p.A.;

. in pari data 30.5.2011, con scrittura privata autenticata rep. 21962, Atti n. 14425, Notaio Andrea Ganelli di Torino, veniva stipulato fra l'A.T.I. finanziatrice (Concedente) e la Regione Piemonte (Utilizzatore) contratto, cui il contratto di concessione del diritto di superficie è direttamente collegato, disciplinante i termini e le modalità della locazione finanziaria del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente;

. in dipendenza del contratto di locazione finanziaria la sopra citata A.T.I. finanziatrice, con scrittura privata autenticata Notaio Andrea Ganelli di Torino, repertorio n. 21963/14426 del 30.5.2011, conferiva mandato con rappresentanza alla Regione Piemonte per la stipula del contratto di appalto con l'A.T.I. realizzatrice dell'opera nonché, fra l'altro, per la sottoscrizione dei contratti strumentali e/o necessari per l'adempimento del Mandato e il completamento dell'opera quali, a mero titolo esemplificativo, quelli relativi ai monitoraggi ambientali, alla bonifica bellica, allo spostamento dei sottoservizi etc.;

. in dipendenza del contratto di locazione finanziaria e del mandato con rappresentanza conseguentemente ricevuto dall'A.T.I. finanziatrice, in data 30.5.2011 con scrittura privata autenticata n. 21964 Atti n. 14427, Notaio Andrea Ganelli di Torino, registrata in data 27.06.2011 al n. 16123/1T, veniva stipulato contratto di appalto tra la Regione Piemonte (Committente) e COOPSETTE società cooperativa, Capogruppo Mandataria dell'ATI Costruttrice: COOPSETTE (con sede in Castelnovo di Sotto – Via San Biagio n. 75 ) - C.M.B - Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE-GA S.p.A. - KOPA ENGINEERING s.p.a. - IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (Appaltatore), costituita per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente;

- con D.G.R. n. 22-2268 del 27.6.2011 veniva istituita la Struttura temporanea ST0701 “Palazzo per uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione”) inizialmente incardinata nella Direzione Risorse Umane e Patrimonio;

- in data 21.07.2011 il funzionario della Direzione Risorse Umane e Patrimonio, nominato Direttore dei Lavori del suddetto appalto con Determinazione n. 569 del 21.7.2011 della medesima direzione, procedeva alla consegna parziale dei lavori onde permettere all'Appaltatore di predisporre quanto necessario al fine della perfetta installazione del cantiere e di eseguire accertamenti di misura, tracciamenti e ricognizioni e tutte le opere ed azioni propedeutiche all'effettivo inizio dei lavori;

- in data 30.11.2011 il Direttore dei Lavori procedeva alla consegna definitiva dei lavori;

- con Determinazione Dirigenziale n. 687 del 03.08.2012 del Settore ST0701 della Direzione Risorse Umane e Patrimonio veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1, per il maggior importo complessivo di euro 731.248,80 al lordo del ribasso d'asta (20,97%), pari netto *missiseuro* 577.905,93, oltre euro 18.000,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi euro 595.905,93 o.f.e., rispetto all'importo contrattuale originariamente pattuito, il quale è risultato conseguentemente aumentato e rideterminato in euro 202.890.038,51 al netto del ribasso d'asta del 20,97% oltre euro 6.005.083,29 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi euro 208.895.121,80 o.f.e. (Atto di Sottomissione ed allegato Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi – rep. n. 16946 del 06.09.2012 – registrato all'Agenzia delle Entrate Uff. di Torino 1 in data 12.09.2012 al n. 12724);

- con Determinazione Dirigenziale n. 110 del 23.12.2013 del Settore STS102 della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale veniva approvata la perizia di Variante Migliorativa proposta dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 11 del D.M. LL.PP. 145/2000, agli atti

dell'Amministrazione, con contestuale approvazione dello schema di "Atto Aggiuntivo preliminare", sottoscritto per preventiva accettazione dall'Appaltatore in data 18 dicembre 2013, attestante una minore spesa per lavori di euro 513.191,58 al netto del ribasso d'asta (o.f.e.);

- con Determinazione Dirigenziale n. 116 del 01.08.2014 della Struttura STS102 veniva approvata la Perizia Suppletiva e di Variante n. 2, per un maggiore importo complessivo di perizia di lordi euro 447.225,13 pari al netto del ribasso d'asta ad euro 353.442,02 oltre euro 30.211,21 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, o.f.e.. Con il suddetto provvedimento, nel richiamare lo Schema di Atto Aggiuntivo preliminare sottoscritto il 18.12.2013 relativamente alla Variante Migliorativa, nonché lo Schema di Atto di Sottomissione sottoscritto il 18.05.2012 in ordine alla ridefinizione quantitativa del materiale proveniente dagli scavi tra materiale da conferire a discarica e materiale da conferire a riuso e correlato concordamento di nuovi prezzi per una minore spesa contrattuale per lavori € 612.338,56.= al netto del ribasso d'asta, ed un incremento contrattuale per oneri per la sicurezza di € 30.211,21.= e così per una complessiva minore spesa contrattuale di netti € 582.127,35.=, veniva conseguentemente dato atto della rideterminazione dell'importo contrattuale ad € 202.277.699,95.= o.f.e. per lavori, al netto del ribasso d'asta del 20,97%, oltre € 6.035.294,50.= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi € 208.312.994,45.= o.f.e.;

- con Determinazione dirigenziale n. 164 del 28.11.2014 venivano approvate le Revisioni nn. 11 e 12 effettuate dal Coordinatore Sicurezza in Esecuzione al Piano di Sicurezza e Coordinamento con conseguente rideterminazione in complessivi euro 6.193.817,19 o.f.e. dell'importo complessivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, nonché le liste delle economie dalla n.ro 1 alla n.ro 31 pari a complessivi netti € 352.551,62 o.f.e, con contestuale approvazione dello schema di Atto di Sottomissione sottoscritto per preventiva accettazione dall'Appaltatore in forza del quale l'importo contrattuale di cui al Contratto 30.5.2011, come rideterminato con Atto di Sottomissione rep. n. 16946 del 06.09.2012, veniva conseguentemente rideterminato in € 202.277.699,95.= o.f.e. per lavori, al netto del ribasso d'asta del 20,97%, oltre € 352.551,62.= o.f.e. per liste economie dalla n.ro 1 alla n.ro 31 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per 202.630.251,57.= per lavori, oltre € 6.193.817,19=. Per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi € 208.824.068,76.= o.f.e. (Atto rep. n. 00397 del 30.12.2014, registrato all'Agenzia delle Entrate Uff. Torino 1 in data 20.01.2015 al n. 308 serie 3);

- con Determinazione Dirigenziale n. 228 del 15.09.2015 veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n. 3, agli atti dell'Amministrazione, relativa all'esecuzione di maggiori oneri e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo quantificato in complessivi lordi euro 4.225.980,96 pari, per effetto del ribasso d'asta del 20,97%, ad euro 3.339.792,75 per lavori, oltre euro 105.030,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi euro 3.444.823,71, oneri fiscali esclusi, rispetto all'importo contrattuale originariamente pattuito come ridefinito dai successivi atti aggiuntivi, il quale è stato conseguentemente rideterminato in 205.617.492,70 per lavori al netto del ribasso d'asta, oltre euro 352.551,62 o.f.e. per liste economia dalla n.ro 1 alla n.ro 31, ed 6.298.848,15 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi 212.268.892,47, oneri fiscali esclusi;

- in data 30.10.2015 il Direttore dei Lavori presentava alla Stazione Appaltante la perizia suppletiva e di variante n. 4 afferente, in parte, al potenziamento dell'impianto fotovoltaico del complesso, in ottemperanza all'intervenuta variazione normativa di cui al D.L. 4 giugno 2013 n. 63, al fine di perseguire l'obiettivo fissato dall'art. 4-bis, estendendo l'installazione dei pannelli fotovoltaici sull'intera superficie del Centro Servizi, in parte, a lavorazioni finalizzate al miglioramento dell'Opera e alla sua funzionalità, per un importo di complessivi euro 6.521.627,38 al netto del

ribasso d'asta del 20,97% oltre ad euro 153.837,45 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed euro 77.187,08 per Liste in economia (dalla n. 32 alla n. 43) e così per una complessiva maggiore spesa di netti euro 6.752.651,91, o.f.e., come da schema di Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi ex art. 136 del D.P.R. n. 554/1999 firmati in data 26/10/2015 per preventiva accettazione, con riserva, dall'allora capogruppo mandataria Coopsette soc. coop., trasmessi dal Direttore dei Lavori tra gli elaborati della "Variante n.4" ;

. con Decreto n. 541 del 30.10.2015 il Ministero dello Sviluppo Economico provvedeva alla messa in liquidazione coatta amministrativa dell'Impresa Mandataria dell'A.T.I. Coopsette soc. coop., con sede in Castelnuovo di Sotto (RE), Mandataria Capogruppo dell'originaria A.T.I. aggiudicataria dei lavori e, ai sensi dell'art. 78 R.D. n. 267/1942 ss.mm.ii., la procedura concorsuale decretata in capo alla Società Coopsette determinava lo scioglimento del mandato con rappresentanza esclusiva a suo tempo conferito a detta Impresa cooperativa dalle Società Mandanti dell'A.T.I. Costruttrice della locazione finanziaria di opera pubblica di cui trattasi;

- con D.G.R. n. 28-3689 del 25.7.2016 la Giunta Regionale provvedeva, fra le diverse cose, alla parziale modifica della scheda progettuale di cui alla D.G.R. n. 22-2268 del 27.6.2011 e s.m.i. avente ad oggetto l'istituzione della Struttura temporanea "Palazzo per Uffici della Regione Piemonte;

- gli accadimenti conseguenti all'intervenuta liquidazione coatta amministrativa della Società Mandataria Capogruppo dell'A.T.I. aggiudicataria di Imprese esecutrici Coopsette occorsa in data 30.10.2015 determinavano per la Stazione Appaltante l'impossibilità di procedere, sino alla ricostituzione di un'idonea A.T.I. di Imprese Costruttrici intervenuta nel mese di aprile 2017 ( Atto rep. n. 278061, di Raccolta n. 45168, Notaio Paolo Vincenzi del Collegio Notarile di Modena e residente in Carpi Via Alghisi, 31, costitutivo dell'A.T.I. mista Società C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 (P.IVA 00154410369) - Società IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (Mandante) con sede in via Vanzetti n. 1 a Forlì (part. IVA 00336810403), all'approvazione e formalizzazione della quarta perizia di Variante, attuata con Determinazione Dirigenziale n. 218/XST009 del 26.05.2017;

- con la succitata Determinazione dirigenziale n. 218 del 26.05.2017 veniva disposta l'approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 4, relativa all'esecuzione di maggiori e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo di complessivi lordi € 8.252.090,83 , pari, per effetto del ribasso d'asta del 20,97%, ad un maggiore importo netto per lavori di € 6.521.627,38 oltre ad € 153.837,45 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 77.187,08 per Liste in economia (dalla n.ro 32 alla n.ro 43), il tutto per una complessiva maggiore spesa di netti € 6.752.651,91 oneri fiscali esclusi, pari ad € 8.238.235,33 con conseguente rideterminazione dell'importo dell'appalto, al netto del ribasso d'asta, nell'importo complessivo di € 219.021.544,38 di cui € 6.452.685,60 per oneri la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, così come più nel dettaglio di seguito esposto;

. in data 8.6.2017, in esecuzione delle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 34-4998 del 08.05.2017 e n. 2- 5141 del 7.6.2017 per le motivazioni riportate nei provvedimenti di Giunta Regionale cui si fa rinvio, veniva sottoscritto tra la Regione Piemonte e l'A.T.I. di Imprese Costruttrici ricostituita per la realizzazione della nuova Sede Unica addendum contrattuale di subentro nel contratto d'appalto per il completamento dell'opera regionale ex art. 37, comma 18 del D.lgs n. 163/2006 ss.mm.ii.;

. in data 22.6.2017 veniva sottoscritto Verbale di ripresa dei lavori, a firma del Direttore dei lavori all'epoca in carica e della neo ricostituita A.T.I. di Imprese Costruttrici;

- con Determinazione Dirigenziale n. 332 del 14.07.2017, in esecuzione della D.G.R. 2-5298 del 6.7.2017, veniva disposto di affidare a S.C.R. Piemonte S.p.A. l'incarico dirigenziale biennale di Direttore Lavori del Palazzo Unico Regionale nell'ambito dell'organico societario della citata S.C.R. come da schema di Convenzione contestualmente approvato;

- con Determinazione Dirigenziale n. 335 del 18.07.2017 l'Amministrazione prendeva atto che, in forza dell'incarico conferito di cui alla Convenzione del 14.07.2017 stipulata in esecuzione della sopra richiamata Determinazione Dirigenziale 332 del 14.07.2017, la S.C.R. Piemonte S.p.A. aveva individuato nell'ambito del proprio organico societario, con decorrenza dal 17.07.2017, il Dirigente Ing. Mauro Bartolomeo FEGATELLI quale Direttore Lavori dell'Appalto per la realizzazione della nuova Sede Unica della Regione Piemonte;

- con Determinazioni Dirigenziali n. 629 del 20.11.2017, n. 920 del 27.12.2018 e n. 1044 del 30.12.2019, in conformità agli indirizzi di cui rispettivamente alle D.G.R. n. 1-5760 del 10.10.2017, n. 63-8215 del 20.12.2018 e n. D.G.R. n. 33-879 del 23.12.2019, venivano approvate Convenzioni integrative stipulabili con S.C.R. Piemonte S.p.A. in ordine all'implementazione delle professionalità componenti l'Ufficio di Direzione Lavori dell'appalto di cui trattasi e alla rideterminazione della durata, del piano di lavoro e dei costi derivanti dallo svolgimento dell'incarico per effetto delle sopravvenute circostanze emerse relativamente ai lavori di cui trattasi;

- con Determinazione dirigenziale n. 125 del 15.3.2018, per le motivazioni rappresentate nel provvedimento, veniva disposto, di approvare, nelle more della redazione degli elaborati della ex perizia di variante n. 5 di cui all'art. 3 dell'Atto Aggiuntivo al contratto d'appalto, stipulato con l'A.T.I. CMB Soc. Coop. - IDROTERMICA Soc. Coop., Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - del 08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, registrato a Torino il 30.06.2017 al n. 13409 serie 1T, la perizia suppletiva e di variante n. 6 inerente l'esecuzione di maggiori e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo per lavori, al netto del ribasso d'asta, di € 492.051,86 oltre a complessivi € 19.837,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto per una complessiva maggiore spesa di netti € 511.889,14.= oneri fiscali esclusi rispetto all'importo contrattuale originariamente pattuito, il quale viene conseguentemente aumentato e rideterminato in € 212.631.171,94 per lavori, oltre € 6.472.522,88.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto delle revisioni al PSC nn. 15 e 16 , ed € 429.738,70.= per liste in economia (dalla n. 1 alla n. 43) e così per complessivi € 219.533.433,52.=, fatti salvi gli effetti economici che la redigenda Perizia suppletiva e di variante n. 5 produrrà sul contratto d'appalto;

- con D.G.R. n. 30-9079 del 27.5.2019 veniva adottato provvedimento avente ad oggetto *“Realizzazione del nuovo complesso amministrativo istituzionale dell'ente Regione Piemonte mediante locazione finanziaria di opere pubbliche (CUP: J19I06000100002 - CIG: 0386453F16). Perizie Suppletive e di varianti: indirizzi.”* ;

- con Determinazione dirigenziale n. 1045 del 30.12.2019, per le motivazioni rappresentate nel provvedimento, é stato disposto, di approvare, nelle more della redazione degli elaborati della perizia di variante n. 5 di cui all'art. 3 dell'Atto Aggiuntivo al contratto d'appalto, stipulato con l'A.T.I. CMB Soc. Coop. - IDROTERMICA Soc. Coop., Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - del 08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, registrato a Torino il 30.06.2017 al n. 13409 serie 1T, la perizia suppletiva e di variante n. 7, riportante l'esecuzione di maggiori e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo, al netto del ribasso d'asta, per lordi € 9.871.866,05 =, pari, per effetto del ribasso d'asta del 20,97%, ad un maggiore importo netto per lavori di € 7.801.735,74 oltre ad € 311.673,44 = per maggiori oneri della sicurezza per perizia 7 non soggetti a ribasso (Rev. PSC nn.

22, 23, 24 finale) pari a € 8.113.409,18 o.f.e., nonché complessivi € 445.669,08 per oneri correlati a revisioni al P.S.C. sino al n. 21 ulteriori a quelle approvate unitamente alla perizia n. 6, € 88.925,75 per liste in economia (n. 44) il tutto per una complessiva maggiore spesa contrattuale di netti € 8.648.004,01= oneri fiscali esclusi, per cui il nuovo importo dei lavori a corpo risulta conseguentemente aumentato e rideterminato in complessivi € 228.181.437,53 di cui € 220.432.907,68 per lavori al netto del ribasso, € 518.664,45 per Liste in Economia (da n. 1 a n. 44) e € 7.229.865,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, restando salvi gli effetti economici che la *redigenda* ex c.d. Perizia suppletiva e di variante n. 5/Atto ricognitivo produrrà sul contratto d'appalto di cui trattasi.

**vista** la D.G.R. n. 15-941 del 24.01.2020 con la quale è stato deliberato di attribuire all'ing. Anna Maria FACIPIERI l'incarico di responsabile della struttura temporanea XST024 "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione e gestione progetto ZUT", istituita con DGR n. 4-439 del 29.10.2019, quale articolazione della direzione A11000 "Risorse finanziarie e patrimonio", considerato altresì che al responsabile della predetta struttura competono il ruolo e le funzioni del responsabile del procedimento;

**atteso** che l'A.T.I. Appaltatrice aveva dichiarato, all'atto dell'offerta di gara, l'intendimento di subappaltare, tra l'altro, la categoria di lavorazioni: "cat. OS30" entro la misura del 90%;

**visto** il parere dell'Avvocatura di cui alla nota del Settore Avvocatura prot. n. 1638/A1304 del 12.02.2018 acclarata al prot. n. 9089/XST009 del 13.02.2018, rilasciato a riscontro di correlata richiesta di parere prot. 1525/XST009 dell'8.1.2018 in materia di subappalti aventi ad oggetto lavori di ripristino a seguito della stipulazione dell'Atto aggiuntivo dell'8.6.2017 e le correlate precisazioni a riguardo della distinzione fra subappalto di lavori di ripristini di vizi e di ripristini di ammaloramenti;

**visto** l'art. 2 del suddetto Atto Aggiuntivo il quale, tra le diverse cose, stabilisce che:

*"2.1 In ragione di quanto illustrato alle precedenti premesse, con la sottoscrizione del presente Atto, l'Appaltatore subentra dalla data di sottoscrizione del presente Atto, nel Contratto di Appalto per l'esecuzione dei lavori, forniture, prestazioni e provviste necessarie per completare e consegnare l'Opera completamente compiuta, funzionante e pronta all'uso, insieme con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo e successivi elaborati di varianti con i relativi allegati, di cui all'art. 2 del contratto 30.5.2011.*

*Ferme restando le responsabilità di legge (con particolare riferimento a quelle per vizi, anche occulti, e per difetti), l'Appaltatore si obbliga sin d'ora ad eseguire a sue cura e spese e senza ricevere ulteriori compensi anche:*

- *i lavori di ripristino dei vizi non occulti ad oggi riscontrati di cui all'allegato f) del punto 1.3;*
- *i lavori di ripristino degli ammaloramenti, ferma la facoltà dell'Appaltatore di apporre riserve riguardo agli stessi;*
- *i lavori di ripristino di ogni altro vizio e difetto che dovesse riscontrarsi anche in seguito;*
- *i lavori già contabilizzati a tutto il SAL 21 ma non effettivamente eseguiti ad eccezione delle lavorazioni nella categoria OS18; "*

**vista** la Determinazione Dirigenziale n. 139 del 20.3.2018 con la quale veniva autorizzato il subappalto in capo alla Società GI.DI. Impianti S.r.l. (Partita IVA 05522531002) con sede in Via Indro Montanelli n. 88 a ROMA per i lavori di " *ripristino degli impianti elettrici e speciali, attinenti la categoria OS30*" per un importo presunto di € 58.936,78,00 compresi oneri di sicurezza, oltre IVA, fatta salva la condizione risolutiva di cui all'art. 92 – commi 3 e 4 – del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

**atteso** che con il suddetto provvedimento dirigenziale veniva altresì disposto:

- di demandare alla Direzione Lavori la verifica e correlata attestazione, nel corso dei lavori medesimi od al più tardi alla loro conclusione, circa la qualificabilità delle prestazioni oggetto della presente autorizzazione, a ripristini derivanti da vizi o difetti di lavori non eseguiti a regola d'arte dall'Appaltatore, anche ai fini degli adempimenti in capo alla Stazione Appaltante in occasione delle future emissioni, ai sensi dell'art. 39 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dei Certificati di Esecuzione Lavori (CEL), mediante specifica procedura informativa ANAC;

- di dare atto che, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed art 8 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., la Regione Piemonte provvederà a dare comunicazione del provvedimento all'Osservatorio dei Contratti pubblici mediante l'inoltro dell'apposita scheda riportante specifica annotazione in ordine alla circostanza che qualora la Direzione Lavori, nel corso dei lavori e/o a lavori ultimati, accerti che le lavorazioni oggetto di subappalto attengono a ripristino di vizi o difetti di lavori non eseguiti a regola d'arte dall'Appaltatore, tali lavorazioni non incideranno sulla quota massima di subappaltabilità in premessa richiamata (90%);

**vista** la Determinazione Dirigenziale n. 22 del 9.1.2019 con la quale veniva autorizzata l'estensione del sopracitato subappalto per il maggior importo presunto di € 90.000,00 compresi oneri per la sicurezza, oltre IVA afferente all'esecuzione di "ripristino degli impianti rilevazione fumi" e pertanto sino all'importo complessivo massimo di € 148.936,78, compresi oneri per la sicurezza, oltre IVA;

**atteso** che con il suddetto provvedimento dirigenziale veniva altresì disposto:

- di demandare alla Direzione Lavori la verifica e correlata attestazione, nel corso dei lavori medesimi od al più tardi alla loro conclusione, circa la qualificabilità delle prestazioni oggetto della presente autorizzazione, a ripristini derivanti da vizi o difetti di lavori non eseguiti a regola d'arte dall'Appaltatore, anche ai fini degli adempimenti in capo alla Stazione Appaltante in occasione delle future emissioni, ai sensi dell'art. 39 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dei Certificati di Esecuzione Lavori (CEL), mediante specifica procedura informativa ANAC;

- di dare atto che, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed art 8 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., la Regione Piemonte provvederà a dare comunicazione del provvedimento all'Osservatorio dei Contratti pubblici mediante l'inoltro dell'apposita scheda riportante specifica annotazione in ordine alla circostanza che qualora la Direzione Lavori, nel corso dei lavori e/o a lavori ultimati, accerti che le lavorazioni oggetto di subappalto attengono a ripristino di vizi o difetti di lavori non eseguiti a regola d'arte dall'Appaltatore, tali lavorazioni non incideranno sulla quota massima di subappaltabilità in premessa richiamata (90%);

**visto** il parere rilasciato dal Direttore dei Lavori prot. SCR n. 1027 del 4.2.2020 in ordine alla suddetta 2<sup>a</sup> estensione, acclarato al prot. n. 5775/XST009 in data 05.02.2020, e dichiarazioni ad esso allegate, con il quale comunica che: " *In riferimento alla nota dell'ATI in oggetto si precisa che le lavorazioni per le quali è richiesto di integrare il contratto di subappalto per il maggior ulteriore importo presunto di € 39.207,60 di cui € 1.184,62 per oneri della sicurezza, alla ditta Gi.Di. Impianti S.r.l. con sede in Roma (RM), via Indro Montanelli n.88, P. IVA 05522531002, rientrano nella categoria di opere specializzate OS30 "IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI" ai sensi dell'art. 61 D.P.R. 207/2010 (Allegato A) essendo la nuova richiesta integrativa di quella presentata in data 09/01/2018 prot.*

4/17 EC (prot. SCR n. 123 del 09/01/2018) che faceva riferimento a lavorazioni nella categoria suddetta.

Come da Attestazione SOA in corso di validità, l'impresa GI.DI. è qualificata a svolgere attività di cui alla richiesta; alla classe IV bis posseduta corrisponde un importo nettamente superiore all'importo del complessivo del subappalto richiesto anche a seguito dell'integrazione.

Per quanto riguarda la valutazione della sussistenza dei requisiti di qualifica di ordine tecnico e professionale per la Società Gi.Di. Impianti S.r.l., si rileva che in base alla Iscrizione alla Camera di

Commercio presentata prot. n. CEW/3431/2019/CRM0756 del 27/03/2019, l'impresa è idonea a svolgere lavori di cui alla richiesta: "... costruzione, montaggio, installazione nonché l'esercizio di impianti tecnologici e speciali".

In particolare in riferimento alla nota della Regione Piemonte in oggetto di richiesta "dell'attestazione circa la riconducibilità dei ripristini a vizi dell'opera o ad ammaloramenti", come già espresso con nota pron. 7804 del 30/08/2019 nel parere per altro subappalto, secondo questa Direzione Lavori gli importi relativi ai lavori di ripristino non incidono sulla quota massima subappaltabile anche in caso di ripristini per ammaloramenti delle opere poiché l'Appaltatore è responsabile della tenuta del cantiere ed è Suo onere il mantenimento delle opere anche nella fase di fermo cantiere non essendo stato sottoscritto un Verbale di Consegna dei Lavori dall'appaltatore alla Stazione Appaltante.

A precisazione della nota di questa DL prot. n. 6519 del 10/07/2019 si ribadisce che la suddivisione tra ripristini per vizi o ripristino per ammaloramenti è individuata esclusivamente dal punto di vista tecnico; sentita in merito la competente D.O., a seguito di una verifica di dettaglio in relazione allo stato attuale del cantiere e a specifiche situazioni emerse nel corso delle prove funzionali eseguite recentemente necessarie alla verifica della funzionalità complessiva degli impianti, si è potuto attestare che anche gli ammaloramenti sono assimilabili ai vizi e pertanto la percentuale riferibile agli stessi è del 100%.

Ai fini della verifica di cui al c. 4 dell'art. 118 D.lgs 163/2006, si precisa che al 2° Atto di Integrazione (G201900567) è allegato un Elenco Prezzi che non è confrontabile con quello di progetto; su specifica richiesta del DL, l'appaltatore e il subappaltatore hanno prodotto sottoscrivendola apposita Dichiarazione ex art. 118 c. 4 D.lgs 163/2006 e s.m.i. che si allega.

Si evidenzia che le previsioni temporali relativi all'integrazione delle lavorazioni previste in subappalto rientrano nei termini del contratto di subappalto principale che sono ricomprese nelle tempistiche della previsione dell'ultimazione dei lavori del cantiere.

Per quanto di competenza nulla osta alla 2° integrazione al subappalto alla Società Gi.Di. Impianti S.r.l. per l'importo presunto di € 39.207,60 di cui € 1.184,62 per oneri della sicurezza che ridetermina l'importo a forfait complessivo del contratto principale G201703677 del 12/12/2017 a € 188.144,38 compresi oneri di sicurezza, considerando il 1° Atto di integrazione G201803181 del 25/10/2018 di € 90.000,00 a forfait complessivo.

L'autorizzazione del subappalto riveste carattere di urgenza ai fini del rispetto dei tempi previsti per l'ultimazione dei lavori.

Prima dell'ingresso in cantiere delle maestranze dovrà essere trasmessa al C.S.E. ed approvata tutta la documentazione relativa alle norme di sicurezza di cui al D.lgs 81/2008 e s.m.i.;

**vista** la nota prot. n. 10366/XST024 del 27.02.2020, con la quale, stante tutto quanto sopra riepilogato, considerati i possibili riflessi della distinzione fra subappalto di lavori di ripristini di vizi e di ripristini di ammaloramenti oltre che in termini di quota subappaltabile altresì in termini di qualificazione degli esecutori dell'appalto in sede di rilascio dei CEL, ai fini delle decisioni da assumere da parte della Stazione Appaltante, sono stati richiesti alla Direzione Lavori ulteriori approfondimenti tecnici circa la definitiva ascrivibilità, anche in quota parte, delle prestazioni



oggetto del subappalto di chi trattasi, a ripristini derivanti da vizi o difetti di lavori non eseguiti a regola d'arte dall'Appaltatore o a ripristini di ammaloramenti;

**vista** la Determinazione Dirigenziale n. A11 73 del 06.03.2020 con la quale é stato, tra le diverse cose, disposto:

- di autorizzare l'estensione, come esplicitato in premessa e con le precisazioni evidenziate dalla Direzione Lavori nella nota prot. n. SCR n. 1027 del 04.02.2020 acclarata al prot. n. 5775/XST009 in data 05.02.2020, del subappalto autorizzato con Determinazione n. 139 del 20.3.2018 e successiva estensione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 22 del 9.1.2019 per totali € 148.936,78, compresi oneri per la sicurezza, oltre IVA, in capo all'impresa GiDi Impianti S.r.l. (P. IVA 05522531002) con sede in Via Indro Montanelli n. 88 a Roma rientranti nella categoria OS30, per il maggior importo presunto di € 39.207,60, compresi oneri di sicurezza, oltre IVA afferente l'esecuzione di "ripristini vari" e pertanto sino all'importo complessivo massimo presunto di € 188.144,38.=, compresi oneri per la sicurezza, oltre IVA;

- di demandare alla Direzione Lavori la verifica e correlata finale attestazione, nel corso dei lavori medesimi od al più tardi alla loro conclusione, circa la definitiva qualificabilità delle prestazioni oggetto della presente autorizzazione, a ripristini derivanti da vizi o difetti di lavori non eseguiti a regola d'arte dall'Appaltatore anche quota parte, altresì ai fini degli adempimenti in capo alla Stazione Appaltante in occasione delle future emissioni, ai sensi dell'art. 39 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dei Certificati di Esecuzione Lavori (CEL), mediante specifica procedura informativa ANAC;

- di dare atto che, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed art 8 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., la Regione Piemonte provvederà a dare comunicazione del presente provvedimento all'Osservatorio dei Contratti pubblici mediante l'inoltro dell'apposita scheda riportante specifica annotazione in ordine alla circostanza che qualora la Direzione Lavori, nel corso dei lavori e/o a lavori ultimati, confermi che le lavorazioni oggetto di subappalto attengono anche quota parte a ripristino di vizi o difetti di lavori non eseguiti a regola d'arte dall'Appaltatore, tali lavorazioni di ripristino vizi non incideranno sulla quota massima di subappaltabilità in premessa richiamata (90%);

**vista** la nota prot. n. 604/19 AR del 13.12.2019, e la documentazione ad essa allegata, acclarata in data 16.12.2019 al prot. n. 87732/XST009, di richiesta di ulteriore estensione al subappalto in capo alla suddetta Impresa subappaltatrice GI.DI. Impianti S.r.l. per l'esecuzione di "ripristini vari", per il maggiore importo presunto di € 144.000,00, compresi oneri di sicurezza, oltre IVA e pertanto sino all'importo complessivo massimo di € 322.144,38 (*rectius* € 332.144,38) =, compresi oneri di sicurezza, oltre IVA;

**visto** il contratto di 3<sup>a</sup> estensione di subappalto n. G201903554, stipulato in data 25.10.2019 tra la Torino s.c.a.r.l. ed il subappaltatore, trasmesso dall'A.T.I. Appaltatrice in allegato alla suddetta istanza stipulato per 'esecuzione dei suddetti lavori per l'importo presunto di €. 332.144,38, compresi oneri per la sicurezza, oltre IVA;

**visto** il parere rilasciato dal Direttore dei Lavori prot. SCR n. 1476 del 18.02.2020, acclarato al prot. n. 8549/XST009 in pari data, e dichiarazioni ad esso allegate, con il quale comunica che:

*"In riferimento alla nota dell'ATI in oggetto si precisa che le lavorazioni per le quali è richiesto di integrare il contratto di subappalto per il maggior ulteriore importo presunto di € 144.000,00 di cui*

€ 4.350,84 per oneri della sicurezza, alla ditta Gi.Di. Impianti S.r.l. con sede in Roma (RM), via Indro Montanelli n.88, P. IVA 05522531002, come indicato nel 3° Atto di Integrazione in oggetto, rientrano nella categoria di opere specializzate OS30 "IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI" ai sensi dell'art. 61 D.P.R. 207/2010 - Allegato A - essendo la nuova richiesta integrativa di quella presentata in data 09/01/2018 prot. 4/18 EC (prot. SCR n. 123 del 09/01/2018) che faceva riferimento a lavorazioni nella categoria suddetta.

Come da Attestazione SOA in corso di validità, l'impresa GI.DI. è qualificata a svolgere attività di cui alla richiesta; alla classe IV bis posseduta corrisponde un importo nettamente superiore all'importo del complessivo del subappalto richiesto anche a seguito dell'integrazione; inoltre per quanto riguarda la valutazione della sussistenza dei requisiti di qualifica di ordine tecnico e professionale per la Società Gi.Di.Impianti S.r.l., si rileva che in base alla Iscrizione alla Camera di Commercio presentata prot. n. CEW/10343/2019/CRM0756 del 04/11/2019, l'impresa è idonea a svolgere lavori di cui alla richiesta: "... costruzione, montaggio, installazione nonché l'esercizio di impianti tecnologici e speciali".

Si precisa che, come già espresso per altri subappalti per ripristini, secondo questa Direzione Lavori gli importi relativi ai lavori di ripristino non incidono sulla quota massima subappaltabile; ciò anche in caso di Consegna dei Lavori dall'appaltatore alla Stazione Appaltante.

Ai fini della verifica di cui al c. 4 dell'art. 118 D.lgs 163/2006, si precisa che al 3° Atto di Integrazione (G201903554) è allegato un Elenco Prezzi che non è confrontabile con quello di progetto; su specifica richiesta del DL, l'appaltatore e il subappaltatore hanno prodotto sottoscrivendola apposita Dichiarazione ex art. 118 c. 4 D.lgs 163/2006 e s.m.i. che si allega.

Si evidenzia che le previsioni temporali relativi all'integrazione delle lavorazioni previste in subappalto rientrano nei termini del contratto di subappalto principale che sono ricomprese nelle tempistiche della previsione dell'ultimazione dei lavori del cantiere, poiché, come indicato nell'ultimo inciso del 3° Atto di integrazione di subappalto, "Rimangono valide ed accettate tutte le altre condizioni contenute nel contratto principale del 12/12/2017 prot. G201703677".

Per quanto di competenza nulla osta alla 3° integrazione al subappalto alla Società Gi.Di. Impianti S.r.l. per l'importo di € 144.000,00 di cui € 4.350,84 per oneri della sicurezza che ridetermina l'importo a forfait complessivo del contratto principale G201703677 del 12/12/2017 a € 332.144,38 compresi oneri di sicurezza, considerando il 1° Atto di integrazione G201803181 del 25/10/2018 di € 90.000,00 e il 2° Atto di integrazione G201900567 del 04/02/2019 di € 39.207,60.

L'autorizzazione del subappalto riveste carattere di urgenza ai fini del rispetto dei tempi previsti per l'ultimazione dei lavori.

Prima dell'ingresso in cantiere delle maestranze dovrà essere trasmessa al C.S.E. ed approvata tutta la documentazione relativa alle norme di sicurezza di cui al D.lgs 81/2008 e s.m.i."

**preso atto** del citato parere dell'Avvocatura regionale prot. n. 1638/A1304 del 12.02.2018 che, come evidenziato nelle diverse comunicazioni inoltrate all'Appaltatore nonché alla D.L. alla Commissione Collaudo ed al C.S.E. in relazione ai subappalti autorizzati, rappresenta, fra le altre cose, quanto di seguito riportato per estratto:

"1. Occorre, innanzitutto, evidenziare che il contratto sottoscritto in data 8.6.2017 fra l'A.T.I. CMB soc. Coop – Idrotermica soc. coop e la Regione Piemonte ... omissis ....soggiace alla normativa prevista dal D.Lgs. 163/2006 s.m.i. trattandosi di atto aggiuntivo al contratto sottoscritto in data 30.5.2011 rep. 21964.

..omissis...

3. .... omissis ... l'art. 2.1 dell'atto aggiuntivo sottoscritto in data 8.6.2017 ... omissis ....pone a carico dell'appaltatore subentrante l'esecuzione a sue cura e spese e senza ricevere ulteriori

*compensi i ripristini dei vizi e difetti dell'opera attinenti alla dimensione orizzontale dell'A.T.I. aggiudicataria ad oggi riscontrati e che dovessero riscontrarsi anche in seguito.*

*Ora, la circostanza che si tratti di ripristino di vizi o difetti eseguiti a cura e spese dell'appaltatore fa sì che tali lavorazioni, qualora l'appaltatore non li esegua direttamente ma li faccia eseguire ad un soggetto terzo subappaltatore, non paiono incidere sulla quota massima di subappaltabilità, trattandosi per l'appunto di ripristini di lavori non eseguiti a regola d'arte dall'appaltatore medesimo e come tali non oggetto di compenso da parte dell'Amministrazione.*

*Ciò, però, si badi bene, non esula, a nostro modo di vedere, l'Amministrazione dall'attivare le procedure e le istruttorie inerenti il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 118 del D.lgs. 163/2006 s.m.i. qualora le medesime vengano subappaltate a soggetti terzi, indipendentemente dal fatto che si tratti di imprese già in precedenza autorizzate al subappalto o di nuove imprese.*

*Diverso è il caso, invece, dei lavori di "ripristino degli ammaloramenti" per i quali l'atto aggiuntivo al contratto dell'8.6.2017 (art. 2) specifica "la facoltà dell'Appaltatore di apporre riserve riguardo agli stessi".*

*Come noto, per ammaloramenti si intendono i danni da invecchiamento riportati all'opera a seguito della sospensione dei lavori.*

*In questo specifico caso, sussistendo la possibilità eventuale e futura che possano essere riconosciute all'appaltatore somme per l'esecuzione di tali ripristini, qualora l'appaltatore intenda eseguire i medesimi in subappalto, i lavori di ripristino per ammaloramenti si ritiene che incidano sulla quota massima subappaltabile.";*

**ritenuto**, per tutto quanto esposto e riepilogato nelle more dei chiarimenti richiesti alla Direzione Lavori connota prot. n. 10366/XST024 del 27.02.2020, di demandare alla Direzione Lavori la verifica e correlata finale attestazione, nel corso dei lavori medesimi od al più tardi alla loro conclusione, circa la definitiva qualificabilità delle prestazioni oggetto della presente autorizzazione, a ripristini derivanti da vizi o difetti di lavori non eseguiti a regola d'arte dall'Appaltatore anche quota parte, altresì ai fini degli adempimenti in capo alla Stazione Appaltante in occasione delle future emissioni, ai sensi dell'art. 39 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dei Certificati di Esecuzione Lavori (CEL), mediante specifica procedura informativa ANAC;

**dato atto** che, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed art 8 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., la Regione Piemonte provvederà a dare comunicazione del presente provvedimento all'Osservatorio dei Contratti pubblici mediante l'inoltro dell'apposita scheda riportante specifica annotazione in ordine alla circostanza che qualora la Direzione Lavori, nel corso dei lavori e/o a lavori ultimati, confermi che le lavorazioni oggetto di subappalto attengono anche quota parte a ripristino di vizi o difetti di lavori non eseguiti a regola d'arte dall'Appaltatore, tali lavorazioni di ripristino vizi non incideranno sulla quota massima di subappaltabilità in premessa richiamata (90%);

**considerata** l'iscrizione dell'impresa GiDi Impianti S.r.l. alla C.C.I.A.A. di Roma;

**vista** l'attestazione n. 20474/16/00 rilasciata all'impresa GI.DI. Impianti S.r.l. il 31.05.2019 dalla ESNA-SOA, per le categorie OG1 class. V, OG11 class. III, OS3 class. II, OS5 class. II, OS 28 class. I e OS30 IV Bis - in corso di validità;

**verificata** la regolarità contributiva dell'impresa GI.DI. Impianti S.r.l. di cui al DURC on line protocollo INAIL\_19125651, emesso ex art. 6, c. 5, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., con scadenza validità in data 13.03.2020;

**considerato** che, a fronte della richiesta di Informativa Antimafia inoltrata dalla Stazione Appaltante sulla BDNA di cui a protocollo PR RMUTG Ingresso 0278646 20170811, è risultato riscontro liberatorio a riguardo rilasciato in data 15.07.2019 dal Ministero dell'Interno – Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

**considerato altresì** che la suddetta impresa subappaltatrice risulta, sulla base della documentazione agli atti dell'Amministrazione, in possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori pubblici, nonché di regolarità contributiva;

**dato atto** che la presente estensione di subappalto è autorizzata a titolo amministrativo mentre per l'effettuazione delle prestazioni l'A.T.I. appaltatrice dovrà concordare con la D.L. ed il C.S.E. per le rispettive competenze, la data dell'inizio delle lavorazioni, le modalità esecutive e quant'altro si renda necessario sulla base delle lavorazioni d'appalto contrattualizzate;

**vista** la L. n. 190/2012 e s.m.i.;

**visto** il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022 approvato con D.G.R. n. 37-1051 del 21.2.2020;

**vista** la Circolare del Settore Trasparenza e Anticorruzione prot. n. 1039-SA001 del 7.9.2017;

**attestata** la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

**tutto ciò premesso,**

## **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 s.m.i.;
- art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

## **DETERMINA**

- di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, l'A.T.I. composta da C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 (P. IVA 00154410369) e IDROTERMICA (Mandante) con sede in Via Vanzetti n. 1 a Forlì (P. IVA 00336810403), in forza di Atto Aggiuntivo Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - dell'8.6.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, al contratto d'appalto 30.5.2011 stipulato, alla presenza del Notaio Andrea Ganelli di Torino, autenticante le sottoscrizioni come da Autentica Repertorio n. 21964 Atti n. 14427, con l'A.T.I. aggiudicataria dell'appalto per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16), all'estensione, come esplicitato in premessa e con le precisazioni evidenziate dalla Direzione Lavori nella nota prot. n. SCR n. 1027 del 04.02.2020 acclarata al prot. n. 5775/XST009 in data 05.02.2020, del

subappalto autorizzato con Determinazione n.139 del 20.3.2018 e successive estensioni di cui alle Determinazioni Dirigenziali n. 22 del 9.1.2019 e n. A11 73 del 6.3.2020 per totali € 188.144,38 compresi oneri per la sicurezza, oltre IVA, in capo all'impresa GiDi Impianti S.r.l. (P. IVA 05522531002) con sede in Via Indro Montanelli n. 88 a Roma rientranti nella categoria OS30, per il maggior importo presunto di € 144.000,00, compresi oneri di sicurezza, oltre IVA afferente l'esecuzione di "ripristini vari" e pertanto sino all'importo complessivo massimo presunto di € 332.144,38 =, compresi oneri per la sicurezza, oltre IVA;

- di demandare, per quanto in narrativa riportato, alla Direzione Lavori la verifica e correlata finale attestazione, nel corso dei lavori medesimi od al più tardi alla loro conclusione, circa la definitiva qualificabilità delle prestazioni oggetto della presente autorizzazione, a ripristini derivanti da vizi o difetti di lavori non eseguiti a regola d'arte dall'Appaltatore anche quota parte, altresì ai fini degli adempimenti in capo alla Stazione Appaltante in occasione delle future emissioni, ai sensi dell'art. 39 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dei Certificati di Esecuzione Lavori (CEL), mediante specifica procedura informativa ANAC;

- di dare atto che, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed art 8 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., la Regione Piemonte provvederà a dare comunicazione del presente provvedimento all'Osservatorio dei Contratti pubblici mediante l'inoltro dell'apposita scheda riportante specifica annotazione in ordine alla circostanza che qualora la Direzione Lavori, nel corso dei lavori e/o a lavori ultimati, confermi che le lavorazioni oggetto di subappalto attengono anche quota parte a ripristino di vizi o difetti di lavori non eseguiti a regola d'arte dall'Appaltatore, tali lavorazioni di ripristino vizi non incideranno sulla quota massima di subappaltabilità in premessa richiamata (90%);

- di dare atto che la presente estensione di subappalto è autorizzata a titolo amministrativo mentre per l'effettuazione delle prestazioni l'A.T.I. appaltatrice dovrà concordare con la D.L. ed il C.S.E. per le rispettive competenze, la data dell'inizio delle lavorazioni, le modalità esecutive e quant'altro si renda necessario sulla base delle lavorazioni d'appalto contrattualizzate;

- di dare atto altresì che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Anna Maria FACIPIERI.

La presente Determinazione non comporta impegno di spesa e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente Determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs n. 33/2013 s.m.i. trattandosi di fattispecie (prestazioni in subappalto direttamente liquidate dall'A.T.I. Appaltatrice) non riconducibile a tale disciplina.

LA DIRIGENTE (XST024 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione e gestione progetto ZUT)  
Firmato digitalmente da Anna Maria Facipieri